

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 403

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Modifica dell'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933,  
n. 1775, concernente le servitù di elettrodotto

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recita testualmente:

« L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente del-

l'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

In tali casi il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo ».

Per effetto di tale dettato il proprietario di un fondo servente, sul quale è stata imposta la servitù di elettrodotto, senza alcuna spesa da parte sua può ottenere la rimozione ed il trasferimento delle condutture elettriche e relativi appoggi per realizzare costruzioni o impianti.

Completamente diversa è la situazione nel caso che la servitù sia stata concessa non coattivamente e, cioè, volontariamente o sia stata usucapita.

In tal caso il trasferimento delle condutture e relativi appoggi è concesso dall'ente proprietario dell'elettrodotto ma a titolo oneroso.

È evidente l'iniquità di ciò se si considera che molti proprietari di fondi nel passato non hanno costretto le varie società elettriche, oggi assorbite dall'ENEL, a procedere alle imposizioni di servitù coattive ma bonariamente hanno subito — sovente senza neppure essere preavvisati — l'allestimento di elettrodotti sui loro fondi senza, pertanto, percepire alcuna indennità consentendo così al proprietario del-

l'elettrodotto — oggi ENEL — di acquisire la servitù apparente per usucapione.

Tale loro comportamento, che li ha danneggiati già all'origine per la mancata corresponsione di indennità, li punisce anche in futuro poiché, in caso di necessità di trasferimento della linea, possono ottenerla ma solo a titolo oneroso.

I dirigenti dell'ENEL, a fronte di contestazioni, pur comprendendo l'iniquità della legge, non possono fare a meno di applicarla.

Appare pertanto indispensabile provvedere ad una rettifica della legge stessa per evitare l'ingiustizia sopra illustrata.

Vi invito pertanto ad approvare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui l'elettrodotto sia stato realizzato senza farsi luogo ad atto costitutivo di servitù ».